



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE DELLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, FATTO A LONDRA IL 17 GIUGNO 1999

Art. 21 (Traduzione)

Sottoscrizione

Il presente Protocollo e' aperto alla sottoscrizione a Londra il 17 e il 18 giugno 1999 in occasione della terza conferenza ministeriale su Ambiente e Salute, e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York sino al 18 giugno 2000, per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, per gli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita', per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonche' per le Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa o del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanita', che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.

Versione in vigore dal 5 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

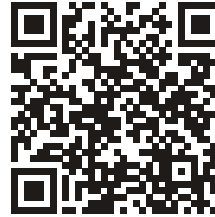
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 64
Partizione	Traduzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-64-2026/traduzione-art-21>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it